



NEWS

Euroconference

Edizione di giovedì 29 Maggio 2025

CASI OPERATIVI

Tassazione della cessione del contratto di leasing
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Le novità introdotte all'interno del quadro LM del modello Redditi PF
di Laura Mazzola

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Conferimenti di partecipazioni con società non residenti
di Ennio Vial

IMPOSTE SUL REDDITO

L'e-commerce nel settore vitivinicolo tra opportunità e criticità
di Luigi Scappini

IVA

Le piccole spedizioni tra privati beneficiano dell'esenzione Iva
di Matteo Dellapina



CASI OPERATIVI

Tassazione della cessione del contratto di leasing

di Euroconference Centro Studi Tributari

webinar gratuito

ESPERTO AI Risponde - Focus Accertamento 2025

16 luglio alle 11.00 - iscriviti subito >>



Alfa Srl intende cedere un impianto che utilizza in forza di contratto di *leasing*. Dalla cessione del contratto ricaverà 100.000 euro: tale importo è interamente tassabile?

Occorre effettuare qualche ulteriore verifica?

Si segnala che il valore di mercato del bene è di circa 300.000 euro, mentre i canoni che residuano alla scadenza sono pari a 50.000 euro. Il prezzo di riscatto del bene è pari a 150.000 euro.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.

**GUIDA AGLI ADEMPIMENTI*****Le novità introdotte all'interno del quadro LM del modello Redditi PF***

di Laura Mazzola

Seminario di specializzazione

Nuovo concordato preventivo biennale

Analisi della normativa e valutazioni di convenienza

Scopri di più

Il **quadro LM del modello Redditi PF 2025**, dedicato alla dichiarazione dei redditi dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, di cui all'[articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011](#), e dei **contribuenti che fruiscono del regime forfettario**, di cui all'[articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014](#), riporta, rispetto al modello dell'anno precedente, **alcune novità**.

Innanzitutto, è stata **eliminata la sezione II** per il calcolo della **tassa piatta incrementale**, di cui all'[articolo 1, commi da 55 a 57, L. 197/2022](#), compilata dai soggetti che, con il modello dichiarativo precedente, hanno beneficiato della **flat tax incrementale**.

Di seguito, la **sezione III**, dedicata alla determinazione del reddito per i soggetti forfettari, vede l'introduzione, all'interno del **rigo LM21**, della **colonna 4 dedicata ai codici Ateco 2025**.

Tale colonna deve riportare il nuovo codice Ateco relativo all'attività prevalente in termini di ricavi e compensi.

La nuova classificazione non va, invece, considerata per l'individuazione del coefficiente di redditività da indicare in colonna 1 dei righi da LM22 a LM27.

LM11	Imposta sostitutiva 5%	00
LM21	Sussistenza requisiti accesso e assenza cause cessazione regime [art.1, commi 54 e 71]	1
	Assenza cause ostative applicazione regime [art.1, comma 57]	2
	Nuova attività [art.1, comma 65]	3
	ATECO 2025	4

Di seguito, la medesima **sezione III** vede l'introduzione, nei **righi da LM22 a LM27**, della **colonna 7, denominata "Casi particolari"**.

In tale colonna deve essere indicato il **codice “1”** nell'ipotesi di componenti positivi, quali le



indennità di maternità, percepiti nell'ambito del regime forfettario che, pur concorrendo alla determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva, **non rilevano ai fini del calcolo del limite per permanere nel regime** (85.000 o 100.000 euro). In particolare, si tratta di componenti che devono essere indicati in un apposito rigo rispetto ai ricavi ed ai compensi percepiti nello svolgimento dell'attività di impresa o di lavoro autonomo.

	Codice attività	Coefficiente redditività	Componenti positivi	Diritto Autore Correlati	Reddito per attività	Impresa/ lavoro autonomo	Casi Particolari
LM22	1	2	% 3 .00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7
LM23	1	2	% 3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7
LM24	1	2	% 3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7
LM25	1	2	% 3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7
LM26	1	2	% 3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7
LM27	1	2	% 3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7

Successivamente, sono stati introdotti **due nuovi righi, LM32 e LM33**, per la **determinazione del reddito concordato**.

Si tratta di due righi riservati ai contribuenti in regime forfettario che hanno aderito alla proposta di concordato preventivo, ai sensi degli [articoli da 23 a 33, D.Lgs. 13/2024](#).

Nel dettaglio, il **rgo LM32, denominato “Reddito concordato ad imposta sostitutiva CPB (art. 31-bis D.Lgs. 13/2024)**”, prevede l'indicazione:

- in **colonna 1**, del **reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo derivante dall'adesione**, di cui al rigo LM63 del modello Redditi PF 2024;
- in **colonna 2**, del **reddito prodotto nel regime forfettario**, dichiarato nell'anno d'imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta, di cui al rigo LM34, colonna 3, del modello Redditi PF 2024;
- in **colonna 3**, della **quota di reddito incrementale da assoggettare ad imposta sostitutiva**, pari alla differenza tra l'importo delle due colonne precedenti.

Il rigo LM33, denominato “Reddito concordato ad imposta sostitutiva forfetari (art. 1 L. 190/2014)”, prevede l'indicazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione, da **assoggettare ad imposta sostitutiva forfettari**.

Nella medesima **sezione III** sono state, inoltre, inserite **due caselle a margine del quadro**.

La prima, denominata **“Cessazione”**, deve essere compilata inserendo un **codice numerico corrispondente alla causa di cessazione dal regime di concordato**:

- **1, se il contribuente ha modificato l'attività svolta nel corso del periodo concordatario** rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il periodo stesso;
- **2, se il contribuente ha cessato l'attività;**



- **3, se il contribuente ha superato il limite dei ricavi di 150.000 euro e, pertanto, nonostante la fuoriuscita dal regime forfettario, non ha cessato il CPB;**
- **4, se il contribuente si è trovato in presenza di circostanze eccezionali che hanno comportato, nell'anno 2024, la riduzione del reddito imponibile in misura eccedente il 30 per cento rispetto a quelle oggetto di concordato.**

La **seconda casella** introdotta a margine del quadro è denominata "*Decadenza*" e prevede l'indicazione di un **codice numerico** collegato alla cessazione degli **effetti del CPB per tutti i periodi di imposta interessati**, ossia:

- **1, se a seguito di accertamento**, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, **risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate**, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità;
- **2, se a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta** rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
- **3, se sono indicati**, nella dichiarazione dei redditi, **dati non corrispondenti a quelli comunicati** ai fini della definizione della proposta di concordato;
- **4, se ricorre una delle cause di esclusione** ovvero vengono meno i requisiti;
- **5, se è omesso il versamento delle somme dovute.**

REDDITO CPB				
Cessazione	LM32 Reddito concordato ad imposta sostitutiva CPB (art. 31-bis D.Lgs. 13/2024)	Reddito concordato	Reddito effettivo anno precedente	Quota incrementale imponibile
<input type="checkbox"/>	1 ,00	2 ,00	3 ,00	
Decadenza				
<input type="checkbox"/>	LM33 Reddito concordato ad imposta sostitutiva forfetari (art. 1 L. 190/2014)		Reddito CPB al netto della quota in incrementale	1 ,00

Si rileva che, a seguito della **decadenza** dal concordato preventivo biennale, **il reddito concordato cessa di produrre effetto**, restando però **dovute le imposte e i contributi** determinati tenendo conto del reddito concordato, se **maggiori di quelli effettivamente conseguiti**.

Infine, è stata **eliminata la sezione IV dedicata al concordato preventivo**.



OPERAZIONI STRAORDINARIE

Conferimenti di partecipazioni con società non residenti

di Ennio Vial

OneDay Master

Riforma del conferimento di partecipazioni

Scopri di più

La riscrittura del [**comma 2 dell'articolo 177, Tuir**](#), in tema di **conferimenti a realizzo controllato** apre alle **società non residenti**. La questione è fuori discussione in relazione alla **società conferita**, atteso che la norma annovera le **società di capitali residenti** in Italia (lettera a) dell'[**articolo 73**](#), ma anche **le società non residenti di ogni tipo** (lettera d)).

La relazione giustifica **questa apertura con l'esigenza** di “superare i profili di incompatibilità con le libertà fondamentali del diritto comunitario (libertà di stabilimento per la disposizione contenuta nel comma 2 e libertà di circolazione dei capitali per quella contenuta nel comma 2-bis) generati dalla limitazione dell'ambito di applicazione di tali disposizioni ai soli conferimenti aventi a oggetto partecipazioni in società residenti”.

Inoltre, si è voluto “**facilitare l'attuazione di processi riorganizzativi in cui le partecipazioni in società non residenti detenute da persone fisiche residenti sono conferite a favore di una società residente**”.

Poiché la lettera d) **annovera tutte le società non residenti**, a prescindere che si tratti di **società di capitali o di persone**, la relazione precisa opportunamente che “*Al fine di consentire la corretta applicazione del comma 2, è necessario che la società non residente le cui partecipazioni sono conferite, secondo le regole societarie estere, sia dotata di assemblea ordinaria*”.

Il **chiarimento appare sicuramente condivisibile**. In fondo si tratta della medesima ragione per cui in vigenza della vecchia disciplina si riteneva che la **conferita dovesse essere una società di capitali**, pur in assenza di una puntuale indicazione della norma, in quanto la conferitaria doveva **acquisire la maggioranza dei voti in assemblea**.

Un primo aspetto attiene al possibile conflitto tra l'[**articolo 177, comma 2**](#), e il successivo [**articolo 178**](#) in ipotesi di **conferimento intracomunitario**. Si tratta, infatti, di capire se il **contribuente sarà libero di scegliere tra la previsione di interesse o se vi sarà una gerarchia da rispettare**. In questo secondo caso, **prevorrà ragionevolmente la previsione comunitaria in ragione della sua specialità**. Si tratta, ad ogni buon conto, di un aspetto non particolarmente critico in quanto, potendo, il **contribuente stesso preferirà la neutralità al realizzo controllato**.



Altro tema, **sicuramente più spinoso**, è se la conferitaria, nell'ambito del conferimento, ai sensi dell'[articolo 177, Tuir](#), possa essere **una società non residente**.

La **circolare Assonime n. 10/2025** rileva che “*Non si è invece ritenuto di introdurre analoghe modifiche con riguardo alla posizione della società conferitaria, ammettendo che anche quest'ultima possa essere una società non residente. Ciò, probabilmente in considerazione del fatto che una modifica di questo tipo avrebbe avuto un impatto significativo sul gettito, tenuto conto che la neutralità indotta del regime di realizzo controllato avrebbe potuto consentire di trasferire all'estero le plusvalenze latenti sulle partecipazioni oggetto di conferimento*”.

Invero, la **relazione illustrativa nulla dice al riguardo anche se** – effettivamente – commenta solo il caso della estensione alla conferita. Vero è che la norma, **in relazione alla conferitaria**, pone come unico requisito che si tratti di una società. Letteralmente **non è richiesto che si tratti di una società residente**.

Chi scrive, pur con le cautele del caso, ritiene di valorizzare questi **due argomenti**:

- innanzitutto, se si nega la **possibilità di conferire in società estera**, ritenendo che “società” significhi “società residente”, si apre anche la strada al pensiero per cui la stessa non possa essere una società di persone, tesi che in fondo l’Agenzia sosteneva (o sostiene ancora) con la [risoluzione n. 43/E/2017](#);
- in secondo luogo, **si potrebbe approfondire se il regime di realizzo controllato**, negato al conferimento intracomunitario a vantaggio della neutralità fiscale, non rappresenti una discriminazione. Per certi versi, soprattutto con le limature della riforma, il **regime del realizzo controllato ti permette di scegliere l’ammontare della plusvalenza** che potrebbe essere azzerata ma che potrebbe anche essere particolarmente rilevante se magari il conferente riesce a compensarla con altre minusvalenze pregresse.

Si tratta, ad ogni **buon conto, di aspetti che dovranno opportunamente essere limati con un correttivo**, magari preventivamente diffuso in bozza in modo che gli operatori possano esprimere delle osservazioni. Non abbiamo affrontato in questa sede l’interessante **novità dei conferimenti intracomunitari**, ma non mancheranno occasioni.



IMPOSTE SUL REDDITO

L'e-commerce nel settore vitivinicolo tra opportunità e criticità

di Luigi Scappini

OneDay Master

Attività connesse nel settore vitivinicolo: vendita diretta, enoturismo ed e-commerce

Scopri di più

Ormai, anche il **settore primario**, pur con qualche difficoltà legate principalmente alla tipologia di prodotto oggetto di cessione, si è affacciato al mercato dell'**e-commerce**.

A dire il vero, il Legislatore, per quanto concerne proprio il **mondo agricolo**, era stato alquanto previdente, se vero che, nel lontano 2001, l'[**articolo 4, D.Lgs. 228/2001**](#) (norma con la quale il Legislatore ha provveduto a rimodulare e ammodernare le regole previste per l'imprenditore agricolo in materia di vendita diretta, originariamente contenute nella L. 59/1963) ha previsto, con il **comma 3**, la possibilità di procedere alla **vendita** anche tramite il **commercio elettronico**.

Tale forma di vendita **presenta**, indubbiamente, dei **limiti** per quanto riguarda i **prodotti freschi** dell'agricoltura, **ma** può, al contempo, essere un **valido strumento** di **commercializzazione** per **altri prodotti**, quali **ad esempio** il **vino**, l'**olio** o le **conserve**, per raggiungere un mercato che ormai è **globalizzato**.

Il commercio che si va in tal modo a instaurare rappresenta un **e-commerce indiretto** – che si differenzia da quello diretto – per la circostanza che la **consegna del prodotto avviene sempre**, per evidenti motivi, con le **ordinarie modalità** e non come nel secondo caso *online*.

Fatta questa precisazione, prima di avviare tale forma di **vendita diretta dei propri prodotti**, che presuppone la presentazione di una **Scia**, nonché della comunicazione all'Agenzia delle entrate compilando il **quadro B** del modello **AA7 o AA9**, è **necessaria** fare un'attenta **riflessione** in merito alla “*conseguenze*” da un punto di vista di adempimenti fiscali che derivano dalla **scelta di avviare la vendita** tramite l'**e-commerce**; modalità che permette, potenzialmente, di raggiungere i clienti in tutto il mondo. E questo passaggio **si rende ancor più necessario** quando il bene oggetto di commercializzazione è, come il vino e gli altri alcoolici, **soggetto ad accise**, a prescindere dalla circostanza che, attualmente, in Italia, per il vino, **si applica un'accisa zero**.

La circostanza che si sia in presenza di un **e-commerce indiretto** comporta che si sia sempre in **presenza di una cessione di beni**, in quanto l'ordine ed eventuale pagamento **avvengono online**, ma il bene viene spedito fisicamente al **cliente finale**. Al contrario, nell'**e-commerce**



diretto, tutte le fasi della transazione si sviluppano *online*, compresa quindi la consegna del bene, con la conseguenza che **l'operazione deve essere trattata quale prestazione di servizi**.

Passando ad analizzare la **disciplina fiscale** applicabile all'*e-commerce* applicato al mondo del vino, nell'ipotesi di cessione a soggetti **privati italiani**, l'operazione è gestita come una **vendita per corrispondenza** ai sensi di quanto previsto dall'[**articolo 22, D.P.R. 633/1972**](#), con conseguente **esonero** dall'obbligo di **emissione della fattura** (salvo che questa sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione).

Ai fini **Iva**, l'operazione si considera rilevante in **Italia**, con conseguente assolvimento dell'imposta nel nostro Paese, mentre, per quanto riguarda l'**accisa**, anch'essa è **italiana**.

Più **complicata** è la **cessione** del vino con **cliente finale soggetto privato comunitario**, in quanto, in questo caso, si ha una **deroga** alla **regola generale** che prevede, ai sensi degli articoli 33 e 34, Direttiva 2006/112/CE, la **rilevanza** dell'operazione nel **Paese di partenza**.

Come anticipato, nelle ipotesi di **beni** che vengono **spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto** (le c.d. **vendite a distanza**), nel caso di beni quali il vino soggetti ad accisa, l'operazione si considera **effettuata nel Paese di arrivo**. Ne deriva che sia l'**Iva** sia le **accise** sono quelle del Paese di **destino**.

L'**articolo 38-bis, D.L. 331/1993**, prevede che per **vendite a distanza intracomunitarie** di beni si intendono le cessioni di beni **spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente** nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del **trasporto a destinazione di persone fisiche non soggetti d'imposta** o a destinazione dei soggetti nei cui confronti **sono effettuate cessioni non imponibili**, ai sensi dell'[**articolo 72, D.P.R. 633/1972**](#), ovvero, con **esclusione dei beni soggetti ad accisa**, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare **l'imposta sugli acquisti intracomunitari** e che **non hanno optato per l'applicazione della stessa**.

Sintetizzando, quindi, la **vendita a distanza del vino**, che è un **prodotto soggetto ad accisa**, a **consumatori privati comunitari**, è un'operazione **non imponibile Iva ex articolo 41, comma 1, lettera b), D.L. 331/1993**, e, per quanto riguarda le **accise**, che sono quelle del Paese di destino occorre:

- **spedire i beni in regime sospensivo** (con 2 modalità alternative: o con la spedizione diretta al cliente, previa una sosta tecnica c/o deposito fiscale del Paese di destino, oppure con una preventiva "vendita a sé stessi" e lo stoccaggio preventivo c/o deposito fiscale del Paese di destino; oppure
- **spedire i prodotti ad accisa italiana assolta**, utilizzando un rappresentante fiscale accise del Paese di destino.

Più **semplice** l'assolvimento dell'**Iva** per effetto dell'introduzione, a decorrere dal 1° luglio



2021, del c.d. sistema **OSS** che consente la gestione dell'imposta direttamente dalla propria posizione Iva italiana.



IVA

Le piccole spedizioni tra privati beneficiano dell'esenzione Iva

di Matteo Dellapina

Seminario di specializzazione

Aspetti civilistici e fiscali del commercio elettronico

[Scopri di più](#)

La Corte di Giustizia UE, con [sentenza dell'8 maggio 2025 \(causa C-405/24\)](#), ha ritenuto che uno Stato membro non può escludere dal **beneficio dell'esenzione Iva le piccole spedizioni** – prive del carattere commerciale – poste in essere tra **privati siti in Stati diversi**.

Esenzione Iva delle piccole spedizioni

Partendo dal dato normativo, l'articolo 143, § 1, lettera b), Direttiva 2006/112/CE, prevede che **gli Stati membri esentano le importazioni definitive di beni disciplinate dalla Direttiva 2006/79** la quale, a sua volta, all'articolo 1, § 1, dispone che le **merci oggetto di piccole spedizioni**, prive di carattere commerciale, spedite da un paese terzo da un privato e destinate ad un altro privato che **si trovi in uno Stato membro**, godono all'importazione di una franchigia dalle imposte sulla **cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne**.

Dato che l'articolo 1, § 1, Direttiva 2006/79, **non si riferisce a uno Stato membro specifico e non menziona**, in particolare, lo Stato membro d'importazione, la **formulazione di tale disposizione tende ad indicare che l'esenzione dall'Iva che quest'ultima prevede riguarda spedizioni destinate ad un privato che si trovi in uno qualsiasi degli Stati membri**. Per quanto riguarda, in secondo luogo, il **contesto in cui si inseriscono l'articolo 143, § 1, lettera b), Direttiva 2006/112, e l'articolo 1, § 1, Direttiva 2006/79**, occorre rilevare, anzitutto, che il riferimento alle spedizioni destinate ad un privato che si trovi in uno Stato membro **figurava già sia all'articolo 1, § 1, Direttiva 78/1035**, che corrisponde all'articolo 1, § 1, Direttiva 2006/79, che all'articolo 1, § 1, della proposta di direttiva del Consiglio relativa alle **franchigie fiscali** applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a **carattere non commerciale** provenienti dai paesi terzi (GU 1975, C 18, pag. 6).

Va però osservato come dai **lavori preparatori della Direttiva 78/1035**, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2006/79, conformemente all'articolo 6 di quest'ultima Direttiva, risulta che il Legislatore dell'Unione non ha inteso **subordinare l'applicazione dell'esenzione dall'Iva delle piccole spedizioni prive di carattere commerciale** a una condizione relativa ad



uno specifico luogo di destinazione della spedizione di cui si tratta all'interno dell'Unione. Infatti, dalla motivazione di tale proposta risulta che il suo oggetto era prevedere che le spedizioni di modesto valore, **inviate da un privato che si trovi in un Paese terzo ad un altro privato che si trovi nell'Unione**, benefino di una franchigia fiscale all'importazione, purché le merci di cui si tratta soddisfino un certo numero di condizioni.

Passando, poi, al **considerando 3, della Direttiva 2006/79**, è stabilito che, per ragioni pratiche, i limiti entro i quali si applica **l'esenzione dall'Iva all'importazione di piccole spedizioni prive di carattere commerciale** provenienti dai paesi terzi dovrebbero essere, per quanto possibile, uguali a quelli previsti per le **franchigie dai dazi all'importazione** dal Regolamento 918/83. A tal riguardo, l'articolo 29, § 1, di tale regolamento, i cui termini sono stati, in sostanza, ripresi dall'articolo 25, Regolamento 1186/2009, prevedeva una **franchigia dai dazi all'importazione per spedizioni aventi caratteristiche analoghe** a quelle delle spedizioni di cui all'articolo 1, § 1, Direttiva 78/1035, e precisava che **tale franchigia si applicava alle spedizioni inviate ad un privato che si trovava nel territorio doganale dell'Unione, senza fare riferimento a uno Stato membro preciso.**

Infine, contrariamente all'articolo 1, § 1, Direttiva 2006/79, altre disposizioni della Direttiva 2006/112, come gli articoli 32, 86 e 163 di tale Direttiva, **menzionano espressamente lo Stato membro d'importazione**.

Infine, passando alla **finalità dell'esenzione dall'Iva**, prevista all'articolo 143, § 1, lettera b), Direttiva 2006/112 e all'articolo 1 della Direttiva 2006/79, risulta che la Direttiva 78/1035, che è stata abrogata e sostituita dalla Direttiva 2006/79, aveva l'obiettivo di rendere più flessibile il regime applicabile alle piccole spedizioni tra privati prive di carattere commerciale provenienti dai paesi terzi, poiché **tali spedizioni avevano essenzialmente carattere affettivo, erano solo di modesto valore ed erano già state assoggettate**, in linea di principio, a **un'imposta nel Paese di spedizione**. Orbene, in tale prospettiva, **non esiste alcuna differenza tra le spedizioni di merci prive di carattere commerciale** provenienti dai paesi terzi, da parte di un privato e destinate ad un altro privato, a **seconda dello Stato membro di residenza del destinatario della spedizione**.

Risulta, quindi, non solo da un'interpretazione letterale, ma anche da **un'interpretazione contestuale e teleologica** dell'articolo 143, § 1, lettera b), Direttiva 2006/112 e dell'articolo 1 della Direttiva 2006/79 che **l'esenzione dall'Iva** prevista da tali disposizioni **si applica indipendentemente dalla circostanza che il destinatario della spedizione risieda nello Stato membro d'importazione** o in un altro Stato membro.

La vicenda

Una società, operante nel settore dei servizi di spedizione e sdoganamento merci, ha presentato, all'Amministrazione finanziaria della Polonia, una **domanda c.d. di decisione**



anticipata per stabilire se l'importazione, sul suolo polacco, di **merci oggetto di una spedizione tra privati potesse essere esentata dall'Iva** – in base alla normativa nazionale – qualora il destinatario si trovasse in uno Stato UE diverso da quello di partenza.

A parere del Fisco **tale situazione non rientrava nella previsione normativa** la quale non prevede la concessione dell'esenzione all'importazione di merci destinate ad un privato che si trovi in uno Stato diverso dalla Polonia. Da qui la società ricorreva dinnanzi al Tribunale amministrativo che respingeva il ricorso ritenendo come sia l'articolo 143, § 1, lettera b), Direttiva IVA, e sia l'articolo 52 della normativa interna sull'Iva dispongono che l'esenzione Iva si applichi esclusivamente qualora la **spedizione sia destinata ad un privato residente nello Stato membro nel quale le merci sono importate**.

Da qui veniva adita la Cassazione che sospendeva il giudizio, rinviando alla CGUE

a) decisione della CGUE

I giudici unionali, dopo aver analizzato la questione, hanno concluso che l'articolo 143, paragrafo 1, lettera b), della Direttiva 2006/112 e l'articolo 1 della Direttiva 2006/79 devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro che **esclude dal beneficio dell'esenzione dall'Iva**, prevista da tali disposizioni, le piccole spedizioni prive di carattere commerciale inviate da un Paese terzo, effettuate da un privato e destinate ad un privato residente in un altro Stato membro.